

Art. 1

*(Delega al Governo per l'accorpamento delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e la revisione delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia).*

1. Al fine di incrementare la funzionalità delle Forze armate e delle Forze di polizia per l'assolvimento delle peculiari attribuzioni, anche mediante la razionalizzazione, l'ottimizzazione delle risorse disponibili, la valorizzazione del personale e delle relative professionalità, nonché dei percorsi formativi nell'ambito della specificità di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, la revisione delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, secondo i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi di carattere generale:

- a) accorpamento e successivo assorbimento del Corpo Forestale dello Stato e della Polizia Penitenziaria all'interno della Polizia di Stato con passaggio delle funzioni e relative attribuzioni al Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio degli istituti penitenziari dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti; soppressione delle discipline di reclutamento nelle carriere iniziali e istituzione di una nuova normativa che preveda l'immissione nei ruoli iniziali del nuovo corpo della Polizia di Stato unificato nella misura del 70 % attraverso concorso pubblico, con progressivo assorbimento delle graduatorie vigenti nei limiti delle facoltà assunzionali previste dall'ordinamento.
- b) razionalizzazione e semplificazione delle norme ordinamentali riguardanti il personale, anche attraverso l'eventuale rimodulazione degli organici, la soppressione o istituzione di una o più qualifiche e gradi con l'eventuale rideterminazione dei tempi di permanenza negli stessi, introduzione di principi maggiormente meritocratici attraverso la revisione delle procedure e delle modalità concorsuali interne che tengano conto dei titoli di studio, dei titoli accademici nonché delle competenze acquisite anche fuori dalle amministrazioni di appartenenza, prevedendo concorsi con aliquote riservate al personale indipendentemente dal grado rivestito, anche mediante il maggiore ricorso alle nuove tecnologie e alla telematica ed alla conseguente realizzazione di risparmi di spesa;
- c) revisione dei ruoli e valorizzazione delle funzioni anche attraverso una maggiore corrispondenza tra le stesse, i compiti istituzionali previsti e le qualifiche e i gradi rivestiti e la previsione della corrispondenza tra questi ultimi con le aree del Comparto Ministeri, ferma restando la specificità degli ordinamenti, dei ruoli e dello stato giuridico del personale interessato;
- d) adeguamento del sistema dei parametri stipendiali, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, ai fini della valorizzazione di determinate posizioni del personale interessato destinatario delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, coerente con la revisione delle carriere di cui al presente

articolo, in relazione alla qualifica e grado rivestito ed alle relative funzione previste per gli stessi;

e) introduzione di mirati criteri, anche nella fase transitoria, che assicurino la sostanziale equiordinazione dei ruoli, tenendo conto delle peculiarità e dei diversi ordinamenti delle componenti del Comparto sicurezza e difesa fermo quanto previsto dal comma 1 lettera a) del presente articolo, senza riflessi sulla funzionalità, con la previsione delle necessarie disposizioni che consentano a tutte le Forze armate e al nuovo riassetto delle forze di polizia di apportare correzioni di carattere tecnico ed applicativo, in particolare, ai precedenti decreti delegati relativi al riordino delle carriere.

f) revisione dell'ordinamento del personale dei ruoli tecnici, tecnico-logistici, aeronavali e professionali, attraverso principi e criteri di delega analoghi a quelli previsti per i moli ordinari e normali, tenendo conto delle funzioni attribuite, al fine di valorizzarne le particolari professionalità, nonché delle specifiche funzioni espletate e, comunque, nel rispetto delle peculiarità dei diversi ordinamenti, senza effetti di trascinamento, e del principio di sostanziale equiordinazione;

g) introduzione di ulteriori previsioni che consentano di incrementare le risorse, di cui al Comma 5, attraverso l'utilizzo di altri eventuali risparmi, con specifico riferimento all'adeguamento del nuovo assetto organizzativo e alla rimodulazione dei programmi di spesa, anche ai fini dell'esercizio della delega con il ricorso a quanto previsto dall'articolo 17, Comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

**2. I decreti di cui al comma 1 sono altresì adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi particolari:**

a) unificazione in un unico ruolo dei due attuali ruoli degli agenti e assistenti e sovrintendenti e ruoli corrispondenti, nonché per le Forze armate dei due attuali ruoli dei graduati e dei sergenti e ruoli corrispondenti, attraverso:

- 1) rimodulazione della dotazione organica complessiva e delle qualifiche all'interno del nuovo ruolo unificato che preveda l'incremento della qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria;
- 2) avanzamento alle qualifiche mediante scrutinio per merito assoluto a numero aperto, con previsione di un corso di formazione professionale solo per il passaggio alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, fermo restando per le Forze armate anche il mantenimento dell'accesso al grado di sergente con la modalità di valutazione a scelta o attraverso concorso per titoli ed esami o concorso a titoli;
- 3) la previsione, nella fase transitoria, dell'assorbimento di tutte le graduatorie di idonei esistenti, nonché la previsione di posizioni soprannumerarie, per un periodo non superiore a 10 anni, nelle qualifiche e gradi del nuovo ruolo cui si accede nell'ambito di una definita dotazione organica, ferme restando le esigenze di funzionalità delle diverse Forze di polizia e Forze armate;

b) revisione del ruolo degli ispettori e dei marescialli, anche attraverso:

- 1) la sostituzione della denominazione di sostituto commissario e denominazioni corrispondenti in qualifica, nonché della qualifica di luogotenente in grado, mediante la definizione delle modalità e dei tempi per l'accesso alla medesima qualifica e grado, con la conseguente previsione di un numero di qualifiche e gradi non superiore a

cinque, e con l'eventuale rideterminazione dei tempi di permanenza, ferme restando l'invarianza di spesa e la sostanziale equiordinazione;

2) rimodulazione dell'attuale dotazione organica complessiva del ruolo e delle qualifiche ivi comprese quelle del ruolo direttivo speciale, fermo restando, per le Forze Armate, il mantenimento delle dotazioni organiche complessive del ruolo dei marescialli previste dalle misure di contenimento della spesa pubblica e dalla revisione dello strumento militare, di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, e fatte salve le eventuali compensazioni organiche fra ruoli;

3) revisione delle procedure e modalità concorsuali per l'accesso al ruolo degli ispettori e dei marescialli, con previsione di una riserva del 50% destinata al personale interno che abbia compiuto 7 anni di effettivo servizio, indipendentemente dalla qualifica rivestita mediante concorso interno per titoli ed esami, e per il restante 50 % mediante concorso pubblico;

4) l'eliminazione del concorso interno per la promozione da ispettore capo a ispettore superiore e da maresciallo capo a primo maresciallo e gradi corrispondenti.

5) la previsione, nella fase transitoria, dell'assorbimento di tutte le graduatorie di idonei esistenti, nonché la previsione di posizioni soprannumerarie, per un periodo non superiore a cinque anni, nelle qualifiche e gradi del nuovo ruolo cui si accede nell'ambito di una definita dotazione organica, ferme restando le esigenze di funzionalità delle diverse Forze di polizia e Forze armate;

c) unificazione dei ruoli dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nell'ambito di un unico ruolo dirigenziale, da ridenominare, attraverso:

1) la previsione per il nuovo ruolo unificato di una dotazione organica complessiva non superiore a quella stabilita dalla vigente normativa, così come risulta nei due attuali ruoli;

2) l'accesso al ruolo mediante concorso pubblico riservato a candidati in possesso della laurea magistrale e successivo corso biennale che preveda il conseguimento del master di secondo livello in scienze della sicurezza, con la previsione di una specifica riserva del 50 % destinata al personale interno con almeno sette anni di effettivo servizio, indistintamente dalla qualifica rivestita, fermo restando il requisito del possesso del medesimo titolo accademico;

3) la previsione di un numero di qualifiche non inferiore a cinque, da ridenominare, anche parzialmente, con funzioni specificamente individuate, con particolare riferimento alle peculiari attribuzioni in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alla qualità di autorità locale e provinciale di pubblica sicurezza, nonché di una qualifica iniziale per il corso biennale di formazione e per il periodo successivo di due anni di tirocinio operativo per l'espletamento di funzioni finalizzate allo svolgimento di quelle dirigenziali, ai fini dell'accesso alla prima qualifica dirigenziale, nonché di una anzianità minima per l'accesso, nei limiti della dotazione organica, alle qualifiche successive alla seconda;

4) la previsione, nella fase transitoria, dell'assorbimento di tutte le graduatorie di idonei esistenti.

d) sostituzione, conseguente all'unificazione dei ruoli di cui alla lettera c), del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato con un nuovo ruolo direttivo, da denominare, cui si accede con il possesso della laurea triennale, per il cinquanta per cento con concorso interno riservato al personale con abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio, indipendentemente dalla qualifica rivestita e per il cinquanta per cento con concorso pubblico, con una dotazione organica non superiore a 2.600 unità, attraverso:

1) l'individuazione delle specifiche funzioni direttive del nuovo ruolo;

- 2) la previsione di modalità graduali per la costituzione del nuovo ruolo, articolato in tre qualifiche, destinato, nella prima fase, alla copertura dei 1.300 posti previsti come dotazione organica del ruolo direttivo speciale, con la previsione delle conseguenti disposizioni transitorie;
- 3) la previsione dell'invarianza di spesa derivante dall'istituzione del nuovo ruolo, anche mediante l'utilizzo della dotazione organica del ruolo direttivo speciale, nonché con la riduzione, se necessaria, della dotazione del ruolo degli ispettori e dei ruoli tecnici della Polizia di Stato.
- 4) previsione delle corrispondenze funzionali di grado e di qualifica delle posizioni direttive delle Forze armate e del nuovo corpo della Polizia di Stato, conseguenti all'attuazione di quanto previsto alla lettera d);
- 5) previsione, per il personale di cui alle lettere d), delle occorrenti disposizioni transitorie.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale rispettivamente interessati, affinché esprimano il proprio parere entro il termine di venti giorni dalla ricezione dello schema stesso, decorso il quale il parere si intende favorevole. Gli schemi sono, inoltre, trasmessi, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica affinché le Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario esprimano il proprio parere. Il Governo procede comunque all'emanazione dei decreti legislativi qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può emanare, con la procedura prevista dal comma 3, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è destinata all'attuazione del presente articolo relativa al personale dei ruoli non dirigenziali e non direttivi, fermo restando che all'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede anche nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, limitatamente all' adeguamento del sistema dei parametri di cui al comma 1, lettera c), anche nell'ambito della redistribuzione delle risorse contrattuali stanziare in sede di rinnovo contrattuale per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, anche in relazione alle misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, fermi restando l'impiego degli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dei medesimi decreti, dall'eventuale revisione della struttura organizzativa, nonché dalla rimodulazione e dalla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi di spesa.

**(EVENTUALMENTE MODIFICARE IL COMMA 5 IN BASE ALLE MODALITÀ DI RECUPERO DELLE RISORSE )**

